



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna**



Le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Aspetti fiscali ed operativi

Week end formativo in bicicletta con lo IUS Bologna
Cortina d'Ampezzo 10 giugno 2011

Cesare Mattei



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna**



**Gli adempimenti delle ASD al momento della
costituzione:**

Aspetti fiscali e norme del settore sportivo

Week end formativo in bicicletta con lo IUS Bologna

Cortina d'Ampezzo 10 giugno 2011

Cesare Mattei

Legge n. 289/2002 - art. 90 comma 17 (modifiche L.128/04)

le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro o cooperativa

CONTENUTI ART. 90 comma 18 L. 289/2003

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

ART. 90 comma 18 bis L. 289/2003

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 90 comma 18 ter L. 289/2003

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci

CONTENUTI PREVISTI DA ART. 148 (ex 111) TUIR

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

CONTENUTI PREVISTI DA ART. 148 (ex 111) TUIR

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

CONTENUTI PREVISTI DA ART. 148 (ex 111) TUIR

- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

CONTENUTI PREVISTI DA ART. 148 (ex 111) TUIR

h) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Riflessioni su aspetti normativi

Le associazioni senza scopo di lucro sono ispirate al principio di democrazia interna nelle società di capitali il “peso” dei soci è proporzionale alle quote o alle azioni sottoscritte

Riflessioni su aspetti normativi

La riforma societaria prevede:

***Quote di partecipazione al capitale
(e quindi anche diritti di voto)
non proporzionali ai conferimenti
(2468, co. 2)***

PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELL'IRES

PRINCIPI GENERALI VALIDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI IN GENERE

*N.B. Le A.S.D. sono una sottospecie di associazioni, le quali fanno parte
del genere degli Enti Non Commerciali*

DISPOSIZIONI FISCALI: PRINCIPI GENERALI

ALLE A.S.D. SI APPLICANO, IN LINEA GENERALE, LE DISPOSIZIONI SUGLI ENTI NON COMMERCIALI E QUELLE SUGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO:

- definizione di ente non commerciale (art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR);**
- reddito complessivo (art. 143 del TUIR);**
- criteri di determinazione dei redditi (art. 144 del TUIR);**
- regime forfetario degli enti non commerciali (art. 145 del TUIR);**

REDDITO COMPLESSIVO Art. 143 del TUIR (ex art. 108)

Il reddito complessivo è formato dalla somma di

- REDDITI FONDIARI**
- REDDITI DI CAPITALE**
- REDDITI DI IMPRESA**
- REDDITI DIVERSI**

ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione

Non partecipano alla formazione del reddito complessivo i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva

Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8 del TUIR

REDDITO COMPLESSIVO Art. 143 del TUIR (ex art. 108)

IN DEROGA ALLA NORMA GENERALE, NON SI CONSIDERANO MAI COMMERCIALI:

- ✓ le prestazioni di servizio non rientranti nell'art. 2195 c.c.
- ✓ rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
- ✓ senza una specifica organizzazione
- ✓ dietro il pagamento di specifici corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

Se uno di questi requisiti non sussiste l'attività è considerata commerciale

DETERMINAZIONE DEI REDDITI (Art. 144 del TUIR)

Comma 1

I REDDITI E LE PERDITE CHE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO SONO DETERMINATI IN BASE ALLE REGOLE DI CIASCUNA CATEGORIA

PER GLI IMMOBILI LOCATI NON RELATIVI ALL'IMPRESA SI APPLICA L'ART. 90, COMMA 1, ULTIMO PERIODO DEL TUIR

...qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione

DETERMINAZIONE DEI REDDITI (Art. 144 del TUIR)

Coefficiente di deducibilità dei costi promiscui (comma 4)

Ricavi e proventi che concorrono a formare reddito d'impresa

Ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi

PER GLI IMMOBILI IMPIEGATI PROMISCUAMENTE SI DEDUCE LA RENDITA CATASTALE O IL CANONE DI LOCAZIONE (anche finanziaria) IN BASE ALLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO (Art. 148 del TUIR)

PRINCIPIO GENERALE

Non è commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità al fine istituzionale e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo (comma 1)

PERÒ...

(comma 2) ...sono commerciali e quindi imponibili le cessioni e prestazioni agli associati, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, inclusi contributi e quote aggiuntive, determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto (redditi diversi o d'impresa)

AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ (Art. 148 del TUIR)

(COMMA 3) Per le associazioni ... sportive dilettantistiche...

NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti:

- degli iscritti, associati o partecipanti;**
- di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto cost./statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale;**
- dei rispettivi associati e dei tesserati delle organizzazioni locali/nazionali.**

Non sono commerciali neppure le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO/STATUTO

Le disposizioni agevolative di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, si applicano a condizione che:



le associazioni conformino i propri statuti alle apposite clausole statutarie previste dal comma 8



le associazioni predispongano l'atto costitutivo e lo statuto, alternativamente, nella forma di:

- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata registrata

OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 30 DEL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, n. 185, CONVERTITO DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del D.P.R. 633/1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi (ma incluse anche le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Al fine di consentire gli opportuni controlli, le associazioni devono inviare telematicamente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello

Continua...

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ALLA LUCE DEL D.L. 185/2008 (circ. 9 aprile 2009, n. 13/E, par. 2.4)

CRITERI

- Monitorare il comparto allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi
- Verificare l'esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili (circoli privati)
- Verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa, della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell'eventuale svolgimento di attività commerciali, della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, ecc.

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO (Art. 143, comma 3 del TUIR)

- I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**
- I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente**

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE A.S.D.
(Art. 148 del TUIR “Enti di tipo associativo”)**

PRINCIPIO GENERALE

Non è commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità al fine istituzionale e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo

PERÒ...

Sono commerciali e quindi imponibili cessioni e prestazioni agli associati a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, inclusi contributi e quote aggiuntive determinati in funzione della diversa o maggiore prestazione a cui danno diritto (redditi diversi o d'impresa)

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO/STATUTO

- a) Divieto di distribuzione anche indiretta di utili**
- b) Obbligo di devoluzione del patrimonio per scioglimento**
- c) Uniformità/democraticità della struttura e del rapporto associativo**
- d) Obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario**
- e) Libera eleggibilità degli organi e principio del voto singolo**
- f) Intrasmisibilità della quota associativa**

LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

SONO IN OGNI CASO COMMERCIALI (E QUINDI IMPONIBILI) TRA L'ALTRO:

- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (*escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati*);
- la gestione di spacci aziendali, di mense e somministrazione pasti;
- l'organizzazione viaggi e soggiorni turistici;
- la pubblicità commerciale.

N.B.: per avere diritto alle agevolazioni è necessario che l'A.S.D. abbia inserito nello statuto determinate clausole (vedi imposte dirette)

LE A.S.D. E L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LA DETRAZIONE (art. 19-ter del D.P.R. 633/72)

Per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti **nell'esercizio di attività commerciali o agricole**

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con **contabilità separata** da quella principale e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 20 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600

Per i **beni e servizi utilizzati promiscuamente** è ammessa in detrazione la quota imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola

LE A.S.D. E GLI OBBLIGHI DI NATURA CONTABILE

“Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata”

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (per ricavi inferiori ai limiti dettati per la contabilità ordinaria)

Libri e registri da predisporre e tenere:

- **Registri IVA** (da integrare con annotazioni ai fini del reddito: ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plus/minusvalenze, sopravvenienze, rimanenze finali, ecc.);
- **Registro beni ammortizzabili** (opzionale se, in caso di verifica, si forniscono i dati in forma sistematica, come da registro).

REGIME FORFETARIO L. 16 DICEMBRE 1991, n. 398

REQUISITO SOGGETTIVO

➔ Possono accedervi le A.S.D. e le Società Sportive Dilettantistiche

REQUISITO OGGETTIVO

➔ Limite dei proventi derivanti da attività commerciali nell'esercizio precedente non superiori a euro 250.000

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- 1) Comunicare l'opzione all'Ufficio SIAE competente in base al domicilio fiscale dell'associazione prima dell'inizio dell'anno solare per cui ha effetto l'opzione stessa
- 2) Comunicare l'opzione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate con le modalità di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

L'OPZIONE È VINCOLANTE PER 5 ANNI

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA L. 398/91

Il reddito imponibile ai fini IRPEG

è determinato applicando all'ammontare dei proventi commerciali il **coefficiente di redditività del 3%** e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali

L'IVA è determinata in modo forfetario

indipendentemente da quella assolta sugli acquisti con detrazione del 50%
eccetto che per

- le sponsorizzazioni 10%
- i diritti di ripresa 33,33%

Il versamento dell'IVA deve avvenire trimestralmente mediante modello unico F24 entro il 16° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. L'imposta può essere compensata con altri tributi e contributi.

N.B.: Le associazioni che applicano la L. 398/91 sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696)

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE A.S.D. CHE HANNO OPTATO PER LA L. 398/91

- Esonero dall'obbligo di tenuta dei registri contabili
- Annotazione dei corrispettivi (anche una volta al mese) entro il 15° giorno successivo a quello di riferimento sul prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997 (art. 9, DPR 544/99)
- Numerazione progressiva per anno solare delle fatture e loro conservazione a norma dell'art. 39 DPR 633/72
- Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
- Esonero dichiarazione e comunicazione IVA annuale

GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI DELLE A.S.D.

MODELLO UNICO ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI (ad eccezione delle società sportive dilett.)

- **DICHIARAZIONE DEI REDDITI** (fondiari, di capitale, di impresa e diversi)

- **DICHIARAZIONE IRAP**

Metodo retributivo (retribuzioni a personale dipendente, redditi derivanti da co.co.co. e co.co.pro.)

Metodo misto (per le A.S.D. che svolgono attività commerciale)

Metodo forfetario (reddito d'impresa forfetario + retribuzioni dipendenti + redditi derivanti da co.co.co. e co.co.pro. + compensi lavoratori autonomi occasionali + interessi passivi)

- **DICHIARAZIONE IVA** (esclusi i soggetti che optano per la L. 398/91)

- **DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA** (Mod. 770-ordinario e Mod. 770-semplificato)

LA RACCOLTA FONDI

Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a **51.645,69 euro**:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo

Nessun tetto è imposto alle A.S.D. che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91; se tuttavia svolgono, nel corso dell'esercizio, attività di raccolta fondi, sono tenuti alla redazione di un rendiconto-annuale

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 dello stesso D.P.R., dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

CONSERVAZIONE (Art. 22 D.P.R. 600/1973)

Il rendiconto deve essere redatto su un registro numerato in esenzione da imposta di bollo e deve essere conservato fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui si riferisce

CONTENUTO

Dal rendiconto devono risultare le entrate e le spese relative alle manifestazioni nell'ambito delle quali vengono realizzati i proventi non imponibili.

Per una migliore esposizione dei dati evidenziati nel rendiconto deve essere redatta una apposita relazione illustrativa

Raccolta pubblica di fondi per la ricorrenza del svolta dalla
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ENTRATE

Descrizione	Importi
Contributi da privati	€ 2.000,00
Contributi da imprese	€ 1.000,00
Contributi da soci	€ 3.000,00
Contributi da enti pubblici	€ 2.000,00

Totale entrate	€ 8.000,00

USCITE

Descrizione	Importi
Spese per acquisto materiale	€ 2.000,00
Spese per servizi	€ 1.000,00
Spese per personale	€ 3.000,00

Totale uscite	€ 6.000,00

Risultato della raccolta pubblica € **2.000,00**



Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna**



I rapporti con gli sportivi dilettanti:

I compensi ed i rimborsi spese

Week end formativo in bicicletta con lo IUS Bologna
Cortina d'Ampezzo 10 giugno 2011

Cesare Mattei

SOMME EROGATE

- Indennità di trasferta
- Rimborsi spese forfettari
- Premi
- Compensi comunque denominati

-Per lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche

- Per lo svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in favore di società/associazioni sportive dilettantistiche.

TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate sono **redditi diversi** (Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

Fino a € 7.500,00 annui	—————>	Non concorrono alla formazione del reddito
Oltre d 7.500 ,00 e fino a € 28.158,28 annui	—————>	Ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23,9% (aliquota primo scaglione Irpef più add. Regionale)
Oltre € 28.158,28 annui	—————>	Ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23,9% Tassazione Irpef in modo ordinario in dichiarazione dei redditi

ADEMPIMENTI

- Percipiente: Al fine di applicare la ritenuta, i percipienti devono autocertificare l'importo dei compensi già percepiti, fino a quel momento, nell'anno solare

- Erogante: Rilascia al percipiente la certificazione dei compensi erogati; compila sempre il modello 770 (anche se non effettua ritenute)

Il Versamento della ritenuta sarà mediante modello F24 codice
tributo: 1040 Irpef; 3802 Addizionale regionale; 3816
Addizionale comunale

CONCETTO DI:

Esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica

RIFERITO A:



Atleti, allenatori, tecnici, dirigenti accompagnatori, addetti ai giudici di gara, direttore sportivo/tecnico/altri dirigenti, arbitri e giudici, cronometristi, commissari e simili.

Purchè il compito svolto sia funzionale alla manifestazione

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI



Titolari di rapporti di collaborazione Co.Co.Co. di carattere **amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Rientrano rapporti quali:

la raccolta delle iscrizioni; la tenuta della cassa; la tenuta della contabilità.

compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI - PERCETTORE Vs. ASSOCIAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI AI SENSI DEL D.M. 26.11.99 N. 473 ED ART 25, 4°
COMMA I.. 133/99 e successive modifiche

Alla Società _____ con sede in
_____ Il/La _____ sottoscritto/a
_____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ C.F.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 26 della legge n. 15/68 ed articolo 489 del codice penale), sotto la propria responsabilità, dichiara

- Di avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna maturato compensi superiori a € 7.500,00 per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante, ma inferiori a € 28.158,28
- Di avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna maturato compensi superiori a € 28.158,28 per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante.
- Di non avere, per l'anno solare 200_, alla data odierna, ricevuto compensi per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante
- Di avere ricevuto, per l'anno solare 200_, alla data odierna, compensi per prestazioni inerenti l'attività sportiva in qualità di sportivo dilettante non superiori a € 7.500, e precisamente per un totale di € _____

In fede

SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE COMPENSI DEL SOGGETTO ALLA ASSOCIAZIONE

Nome _____ Cognome _____ nato/a

a _____ ll _____ residente

a _____

C.F.

Spett.le
ASSOCIAZIONE

Io sottoscritto/a, nella mia qualità di praticante attività sportiva dilettantistica quale

- Atleta
- Tecnico
- Istruttore
- Altro

Dichiaro di ricevere per il periodo _____

Per prestazioni in fascia esente (fino a € 7.500,00 annui) la somma di

€ _____

Per prestazioni oltre la fascia esente e fino a € 28.158,28 la somma di

€ _____

A dedurre ritenuta d'imposta ___ %

€ _____

Corrispettivo netto

€ _____

Per prestazioni oltre la fascia di € 28.158,28 la somma di

€ _____

A dedurre ritenuta d'acconto

€ _____

Corrispettivo netto

€ _____

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Art. 90 commi 20-21-22 ne prevedevano l'istituzione presso il Coni, con modalità di iscrizione e cancellazione. L'iscrizione era necessaria per ottenere contributi pubblici allo sport.
- La L. 128/2004 riformatrice dell'art. 90 ha soppresso tali commi, anche in funzione della ferma opposizione di tre Regioni (Toscana, Umbria ed Emilia R.) per contrasto con le competenze regionali
- Art. 7 Legge 27/7/2004 n. 186 e Delibera CONI n. 1228 dell'11/11/2004 ha reintrodotta il Registro

Caratteristiche del REGISTRO

- Richiesta di iscrizione di Associazioni e Società sportive dilettantistiche in regola con gli statuti ex art. 90
- L'iscrizione dà diritto alle agevolazioni fiscali previste per i sodalizi sportivi
- Tre sezioni: a.s.d. senza personalità giuridica; a.s.d. con personalità giuridica; società di capitali o cooperative sportive dilettantistiche
- Parti del Registro: una parte generale pubblica consultabile via Internet che conterrà il numero di iscrizione, la denominazione, la sede, e l'affiliazione a Federazioni o E.P.S.; una parte analitica riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato con ulteriori informazioni come estremi dello statuto, codice fiscale, il rappresentante legale, ecc.
- Invio annuale del Registro da parte del Coni all' Agenzia delle Entrate

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Vai Collegamenti

Indirizzo <http://www.coni.it/index.php?id=170>

2001-2004
Rapporto
di un quadriennio

ricerca vai | [contatti](#) | [documentazione](#) | [link](#)

Home / [Servizi Mondo Sportivo](#)

Comitato Olimpico

- [Il Coni](#)
- [Federazioni Sportive](#)
- [Giochi Olimpici](#)
- [I Numeri dello Sport](#)
- [I nostri Campioni](#)
- [Antidoping](#)
- [Arbitrato](#)
- [AGC News](#)
- [Schedine](#)

CHI SIAMO

La nuova Unità "Servizi per il Mondo Sportivo" nasce con l'intento di sviluppare e fornire alle Federazioni Sportive Nazionali, in particolare, ed alle altre realtà sportive servizi ad alto valore aggiunto quali consulenze specializzate e servizi di supporto. Se vuoi contattaci per e-mail.

COME OPERIAMO

La struttura organizzativa è composta da:

- [Osservatori Statistici per lo Sport,](#)
- [Organizzazione delle Manifestazioni](#)
- [Registro delle Società Sportive](#)

che hanno il compito di presidiare i processi di progettazione, produzione ed erogazione dei servizi propri ai clienti. Alla Direzione dell'Unità fanno capo, inoltre, le seguenti unità di staff: Segreteria, Amministrazione, Sistemi informativi, Controllo di gestione e Customer care.

COSA FACCIAMO

Con una metodologia di lavoro orientata al mercato, gli obiettivi sono definiti a partire dalle esigenze espresse direttamente dai destinatari dei servizi da erogare (seguì i link dei singoli servizi).

La Direzione dell'Unità cura:

- lo sviluppo di una rete associativa di rapporti e relazioni con i principali attori del mondo sportivo
- la tutela e la rappresentanza degli interessi degli associati
- i rapporti tra gli associati e la sussidiarietà orizzontale per lo scambio delle "buone pratiche"
- l'erogazione di servizi a supporto delle attività degli associati in sinergia con tutte le

[Formazione](#) | [Medicina](#) | [Scienza](#) | [Impianti Sportivi](#) | [Centri Preparazione](#) | [Servizi Mondo Sportivo](#)

Operazione completata

start | Calendario - Mic... | Microsoft Word | N:\Stefanetti\Cl... | Microsoft Power... | Comitato Olimpi... | 12.22

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti

Indirizzo <http://www.coni.it/index.php?id=1441> Vai Collegamenti



On-line il nuovo sito di Coni Servizi Consulenze e Qualità Implantistica
<http://impiantisportivi.coni.it>

ricerca vai | [contatti](#) | [documentazione](#) | [link](#)

[Home](#) / [Servizi Mondo Sportivo](#) / [Registro Società Sportive](#) / [Raccolta Normativa](#)

[Registro Società Sportive](#)

COMITATO OLIMPICO

[Il Coni](#)
[Federazioni Sportive](#)
[Giochi Olimpici](#)
[I Numeri dello Sport](#)
[I nostri Campioni](#)
[Antidoping](#)
[Arbitrato](#)
[AGC News](#)
[Schedine](#)

NORMATIVA

- **Legge 289 - 27 dicembre 2002 - estratto art. 5, 51, 90 Legge Finanziaria 2003**
- **Legge 128 - 21 maggio 2004 - estratto art.4 D.L. 72/2004**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"
- **Legge 186 - 27 luglio 2004 - estratto art. 7 D.L. 136/2004**
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"
- **Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1273 del 15 luglio 2004**
Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive
- **Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1288 del 11 novembre 2004**
"Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche - Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi - Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002"

Allegato alla delibera: "Norme per l'istituzione e funzionamento del registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche"

[Formazione](#) | [Medicina](#) | [Scienza](#) | [Impianti Sportivi](#) | [Centri Preparazione](#) | [Servizi Mondo Sportivo](#)

start | Calendario - Mi... | Microsoft Word | 3 Esplora riso... | Microsoft Powe... | Comitato Olimpi... | Internet | 12.32

http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/_temp_/mondo_sportivo/registro/Presentazione_registro_ - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Sfoglia Vai a Preferiti ?

Indietro Cerca Preferiti

Indirizzo http://www.coni.it/fileadmin/user_upload/_temp_/mondo_sportivo/registro/Presentazione_registro_10-3-2005.pps Vai Collegamenti



Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Roma 10 marzo 2005

Area sconosciuta

start 2 Microsof... Microsoft W... 3 Esplora ... Microsoft P... Comitato Oli... http://www... 12.44